

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

FAQ DL LIQUIDITÀ

Aggornate a seguito delle modifiche/integrazioni introdotte dal Decreto - legge 25 maggio 2021, n.73, pubblicata nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 (DL Sostegni-bis)

11 NOVEMBRE 2021

- 1. Per le operazioni lettera m¹ ammesse alla garanzia del Fondo prima del 1° luglio 2021, eventuali adeguamenti di importo e durata devono essere presentate sempre tramite l'utilizzo dei Flussi Fea? Viene confermata la percentuale di copertura originaria? In questo caso, quale tasso di interesse deve applicare la banca?**

R: Le richieste di adeguamento di importo e durata delle operazioni lettera m devono essere sempre presentate tramite Flussi Fea secondo le modalità comunicate con Customer care del 07 luglio 2020 (vedi in Chiarimenti Operativi). Per le operazioni lettera m ammesse prima del 1° luglio 2021, la conferma della garanzia del Fondo viene deliberata con la percentuale di copertura originaria del 100% sia per variazioni di durata e sia variazioni di importo. In quest'ultimo caso, il soggetto finanziatore dovrà applicare il tasso massimo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (ossia 0.20 + Rendistato se positivo) e coprire solo i costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria

- 2. Per le operazioni lettera m ammesse alla garanzia del Fondo dopo il 1° luglio 2021, attesa la riduzione della percentuale di copertura dal 100% al 90%, il soggetto finanziatore deve ancora rispettare il vincolo del tasso previsto dalla precedente normativa oppure può applicare il tasso che ritiene più opportuno?**

R: Per tali operazioni, il DL Sostegni bis ha abolito il precedente vincolo sul tasso da applicare. Pertanto, la definizione del tasso di interesse è lasciata alla libera contrattazione tra le parti".

- 3. Per le operazioni ammesse ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo prima del 1° luglio 2021, è possibile richiedere l'adeguamento di durata a 96 mesi? Ci sono dei termini da rispettare per l'invio di tali richieste?**

R: Per questa tipologia di operazioni è possibile inviare richiesta di adeguamento della durata fino a 96 mesi tramite l'utilizzo dei Flussi FEA (Tracciato per l'invio massivo delle richieste di variazione in aumento – FWT 3.2). Tali richieste di adeguamento possono essere inoltrate sia per operazione da perfezionare e sia per operazioni già perfezionate e devono essere trasmesso entro i termini e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa ordinaria (vedi Parte IV par. E.2 punto 1) e dalla normativa emergenziale per le richieste di conferma della garanzia e comunque non oltre la scadenza dell'operazione finanziaria. In entrambi i casi, la garanzia del Fondo verrà confermata per la nuova durata del finanziamento.

¹ Per "operazioni lettera m" si intendono le operazioni concesse ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera m DL liquidità e successive modifiche

- 4. Per le operazioni ammesse ai sensi del Punto 3.2 prima del 1° luglio 2021, e per cui è stato già inviato Allegato 5 ai sensi della circolare 2/2021, è possibile inviare nuova richiesta per chiedere adeguamento della garanzia alla durata post allungamento dell'operazione finanziaria?**

R: Per queste operazioni è possibile inviare Flusso FEA (Tracciato per l'invio massivo delle richieste di variazione in aumento – FWT 3.2) per richiedere l'allungamento della durata della garanzia del Fondo in linea con la durata effettiva dell'operazione finanziaria. Nel caso in cui la nuova durata concessa sia superiore a 96 mesi, dovrà essere inviato sempre Allegato 5 per chiedere allungamento della garanzia fino alla durata massima di 96 mesi.

- 5. Per le operazioni ammesse ai sensi del Punto 3.2 prima del 1° luglio 2021, le sospensioni/allungamenti di durata concessi ai sensi della lettera f comma 1 art 13 DI Liquidità devono essere sempre comunicate con Allegato 5 oppure è possibile utilizzare i flussi FEA?**

R: In questo caso, per durate fino a 96 mesi, è necessario procedere con l'invio dei flussi FEA (Tracciato per l'invio massivo delle richieste di variazione in aumento – FWT 3.2) per comunicare tale sospensione/allungamento.

- 6. Per le operazioni ammesse ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, sia prima e sia dopo il 1° luglio 2021, è possibile chiedere una variazione di durata superiore a 96 mesi?**

R: È fatta salva la possibilità per il soggetto richiedente di concedere una durata superiore a 96 mesi in fase di perfezionamento dell'operazione finanziaria oppure con addendum successivo. In questo caso, la richiesta di variazione dovrà essere inviata tramite Allegato 5 e la garanzia del fondo verrà confermata per la durata massima di 96 mesi. In fase di escussione, troverà applicazione quanto previsto dalla faq DL Liquidità n.77

- 7. Per gli allungamenti di durata a 96 mesi delle operazioni ammesse ai sensi del Punto 3.2 prima del 1° luglio 2021, il soggetto finanziatore deve procedere con addendum contrattuale oppure può concedere un nuovo finanziamento ad estinzione del precedente? La banca può modificare le condizioni contrattuali originarie?**

R: L'allungamento di durata dell'operazione finanziaria dovrà essere effettuata dal soggetto finanziatore attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito e la durata complessiva di 96 mesi dovrà tenere conto del periodo di preammortamento/ammortamento già trascorso. Per quanto riguarda la modifica delle condizioni contrattuali (es. tasso), la normativa non prevede alcun obbligo in tal senso. Per le operazioni con finalità rinegoziazione e consolidamento, si fa presente che eventuale nuovo tasso applicato in fase di allungamento della durata deve rispettare sempre la condizione dello sconto rispetto al tasso di interesse applicato sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

- 8. È possibile inviare richieste di allungamento della durata per operazioni ammesse ai sensi del Punto 3.2 in favore di imprese diverse da PMI (MID CAP)?**

R: Anche per le operazioni concesse a MID CAP e già ammesse alla garanzia del Fondo è possibile inviare richiesta di allungamento della durata tramite flussi FEA (Tracciato per l'invio massivo delle richieste di variazione in aumento – FWT 3.2)

9. Il Tracciato per l'invio massivo delle richieste di variazione in aumento – FWT 3.2 deve essere utilizzato solo per gli adeguamenti da 72 mesi a 96 mesi oppure anche per le altre variazioni di durata?

R: Tale tracciato deve essere utilizzato per tutte le variazioni in aumento di durata delle operazioni garantite ai sensi del 3.2 e non solo per gli adeguamenti da 72 mesi a 96 mesi

10. È possibile inviare la richiesta di variazione in aumento della durata per operazioni ammesse ai sensi del Punto 3.2 senza la delibera bancaria e, in caso di riassicurazione/controgaranzia, la delibera del soggetto garante di variazione?

R: Alla data di invio della richiesta al Gestore, la variazione di durata deve essere già deliberata dalla banca e, in caso di riassicurazione/controgaranzia, dal soggetto garante. Il soggetto finanziatore può procedere con il perfezionamento dell'allungamento della durata senza attendere l'esito di variazione del Gestore.

NB La richiesta di variazione potrebbe non essere accolta nel caso in cui l'aiuto connesso alla nuova durata comporti il superamento delle soglie previste per gli aiuti di cui alla Sezione 3.1 del Framework Temporaneo

11. La variazione in aumento di durata può determinare il superamento della soglia antimafia? I questi casi la richiesta viene sospesa dal Gestore?

R: Per quanto riguarda le operazioni ammesse al modello di rating, l'accantonamento del Fondo viene calcolato in base alla Classe di rating dell'impresa e alla Durata dell'operazione finanziaria. Pertanto, un aumento della durata potrebbe determinare un maggior importo dell'accantonamento fino a superare la soglia antimafia prevista dalla normativa. In questi casi il Gestore provvederà a chiedere la documentazione antimafia al soggetto richiedente per le dovute verifiche

Con l'occasione, si fa presente che per tali richieste di variazione inviate con flussi Fea non sarà necessario inviare un nuovo modello di rating e che gli accantonamenti verranno calcolati sulla base dei dati del modello di rating compilato in fase di ammissione alla garanzia del Fondo

12. Per le operazioni di rinegoziazione/consolidamento presentate ai sensi della lettera n) comma 1 art.13 DI Liquidità, la garanzia del Fondo continuerà a coprire solo la quota di credito incrementale?

R: Per questa tipologia di operazioni, la garanzia coprirà l'80% della quota di credito incrementale

13. Per le operazioni ammesse dopo il 1° luglio 2021 a valere su regime de minimis o di esenzione, si applicano ancora le percentuali di copertura prevista dalla lettera d) comma 1 art. 13 comma DI Liquidità?

R: Il DI Sostegni bis ha prorogato le misure previste dal comma 1 art.13 DL liquidità fino al 31/12/2021. Di conseguenza, trovano ancora applicazione le percentuali massime di copertura previste dalla predetta lettera per le operazioni a valere sul regime de minimis o di esenzione (80% in garanzia diretta e 90% dell'80% garantito dal Confidi in riassicurazione)

Operazioni ammesse alla garanzia sussidiaria del Fondo ai sensi della Sezione Speciale Art.56 DL Cura Italia

14. Per le operazioni ammesse alla garanzia sussidiaria di cui alla sezione speciale art.56 del DL Cura Italia, qual è il momento dal quale inizia a decorrere il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure di recupero nel caso in cui i clienti, nel tempo, abbiano rinunciato alle varie proroghe che si sono susseguite? Dalla scadenza del singolo periodo di moratoria o, per tutti, dal 31 dicembre 2021, data del termine delle misure?

R: Indipendentemente dalla rinuncia o meno alle proroghe, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure di recupero, così come previsto al paragrafo G delle Modalità Operative, decorre dalla Data del Termine delle misure ovvero, salvo ulteriori modifiche, dal 31 dicembre 2021.

15. Cosa bisogna fare entro i suddetti 18 mesi? Intimazione ad adempiere per l'intera esposizione scaduta ed a scadere e, quindi, prima aver invocato la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto per inadempimento?

R: Entro il termine dei 18 mesi dalla Data del Termine delle misure è necessario, pena inefficacia della garanzia, avviare le azioni di recupero nei confronti dell'impresa, a condizione che si sia verificato un inadempimento così come definito al Paragrafo G.3 delle Modalità Operative.

Per Avvio delle Procedure di recupero si intende quanto previsto al Paragrafo G.4 delle Modalità operative e, in particolare, la richiesta di pagamento delle somme dovute per capitale ed interessi. Ovviamente, il mancato pagamento di uno o più canoni dovrebbe avere la conseguenza della risoluzione contrattuale e pertanto la richiesta dell'intero importo dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi di mora e capitale a scadere.

Resta inteso che, seppur per Avvio possa essere accettata la sola intimazione dei canoni fin lì scaduti, il Soggetto Richiedente dovrà poi proseguire le azioni per l'intera esposizione debitoria e solo a conclusione delle predette azioni, con o senza effettivi recuperi, potrà richiedere il saldo.

Si ricorda, infine, che a pena di inefficacia, l'avvio delle azioni di recupero deve essere comunicato dal Soggetto Richiedente al Gestore del Fondo, mediante Portale FdG, entro 6 mesi dall'avvio medesimo.

16. Sul presupposto che la facoltà di escussione della Garanzia sorga solo dopo che, terminate le azioni di recupero, la perdita sia divenuta "certa", la garanzia funziona nei limiti dell'importo della perdita subita ed è dovuto tutto l'importo garantito o si va in proporzione?

R: A conclusione delle azioni di recupero (ovvero di accertata e documentata irreperibilità del credito), la perdita riconosciuta dal Fondo, nei limiti dell'importo massimo garantito, verrà calcolata sull'ammontare dell'esposizione nei confronti del Soggetto Beneficiario.

È prevista la possibilità di richiedere un acconto sulla perdita (prima della conclusione delle azioni di recupero) che verrà calcolato sulla base della perdita stimata.

17. Per eventuali concessioni (piani di rientro, rimodulazioni, subentri, ecc.) che dovessero essere accordati ai clienti, durante i diciotto mesi così come dopo la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, occorre avere l'assenso preventivo del Fondo o si può procedere in autonomia salvo dare una informativa a posteriori?

R: Premesso che la richiesta di Piano di rientro, Rimodulazioni, Accordi Transattivi possono essere concessi solo dopo l'Avvio delle azioni di recupero, queste devono comunque essere sempre sottoposte all'esame preventivo del Gestore per la successiva delibera del Consiglio, pena l'inefficacia della garanzia.

Nei casi di impresa ancora "in bonis" (da intendere in senso ampio), possono essere concessi rimodulazioni e piani di rientro senza il preventivo consenso da parte del Gestore.

In caso di escussione, qualora ci sia stata la rimodulazione del piano d'ammortamento, dovrà essere inviato sia il piano originario che quello rimodulato"

18. In tema di subentri (variazione del soggetto beneficiario finale) valgono le disposizioni ordinarie? Ovvero se il nuovo soggetto non ha i requisiti di ammissibilità, la garanzia viene mantenuta ma viene revocata l'agevolazione (con richiesta di pagamento ESL al primo beneficiario)?

R: Per quanto non espressamente previsto dalle Modalità Operative, si applicano le Disposizioni Operative ordinarie.

19. Supponiamo il caso di un'impresa che ha usufruito della moratoria fino al 30/06/2021 per un totale di n. 16 canoni sospesi sui quali è stata concessa la garanzia 33%, il cui termine per l'avvio delle azioni di recupero è il 30/06/2023.

Alla data del 30/06/2023 il cliente presenta 2 rate insolute e l'intermediario avvia le procedure di recupero inviando l'intimazione di pagamento, riferita canoni insoluti, entro i termini previsti dalle disposizioni operative.

Se, successivamente alla data del 30/06/2023 (termine ultimo per l'avvio delle procedure di recupero), il cliente si rende insolvente per ulteriori canoni è possibile inviare una nuova intimazione di pagamento integrativa della precedente che, anche se inviata fuori termine, abbia valore ai fini dell'efficacia della garanzia?

R: La garanzia del Fondo interviene nella misura del 33% sull'importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione. Pertanto, atteso che la garanzia interviene sull'importo oggetto di sospensione e non, nello specifico, sulla rata o canone di leasing, è possibile richiedere l'attivazione della garanzia, entro i limiti dell'importo massimo garantito e previo avvio delle azioni di recupero, anche per rate o canoni scaduti successivamente al 31 dicembre 2021.

20. Nel caso l'intermediario finanziario escuta la garanzia del fondo a seguito di intimazione di pagamento, senza procedere con la risoluzione contrattuale/decadenza del beneficio del termine, come definisce la perdita definitiva e dimostra di avere accertato l'irrecuperabilità del credito o di aver esaurito le azioni recupero in costanza di rapporto dal momento che la richiesta di escussione deve avvenire entro 180gg dalla conclusione delle azioni di recupero o dall'accertata irrecuperabilità del credito?

R: Posto che il soggetto richiedente abbia avviato le azioni di recupero entro il termine dei 18 mesi dalla Data Termine delle Misure, potrà richiedere l'escussione della garanzia a titolo di acconto nella misura del 50% del minor importo tra il massimo garantito e la perdita definitiva stimata a carico del Fondo dal soggetto richiedente.

In sede di escussione della garanzia a titolo di acconto, il soggetto richiedente potrà comunicare, tramite Portale FdG, l'importo delle rate insolute, ovvero l'intero ammontare dell'esposizione nei confronti del Soggetto Beneficiario, fermo restando l'intervento del Fondo nei limiti dell'importo massimo garantito e quanto previsto di seguito per l'escussione della garanzia a titolo definitivo.

A pena di inefficacia, la richiesta di escussione a titolo definitivo deve essere presentata al Gestore del Fondo entro 180 giorni dalla conclusione delle procedure di recupero o dall'accertata irrecuperabilità del credito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'irrecuperabilità del credito è dimostrata con la documentata conclusione delle azioni giudiziali (chiusura di una procedura concorsuale ovvero di una procedura esecutiva mobiliare/immobiliare avviata dalla banca nei confronti dell'impresa/eventuali garanti). In alternativa, documentando l'impossidenza dell'impresa/eventuali garanti, attraverso visure catastali/dichiarazione dei redditi, ecc. dai quali non risultano beni utilmente aggredibili.

21. In presenza di inadempimento del soggetto beneficiario finale come previsto dal par. G punto 3 delle Modalità operative Sezione Speciale art.56 del DL Cura Italia, la banca può avviare le procedure di recupero prima della data termine delle misure (31/12/2021).

R: In questo caso, la banca può procedere con l'avvio delle procedure di recupero e con la richiesta di escussione della garanzia. Si ricorda che deve essere inviata comunicazione al Gestore entro 6 mesi dalla data di tale avvio